



COMUNE DI  
CELLE LIGURE



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 43 del 21-12-2023

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 21:00 presso la Sala Consigliare;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria**, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTE/ASSENTE
1	Mordeglia Caterina	P
2	Testa Mariapaola	P
3	Siri Giovanni	P
4	Siri Giorgio	P
5	Sebberu Stefania	P
6	Tacchino Giancarlo	P
7	Barindelli Carlo	P
8	Zunino Remo	A
9	Barlo Stefano	A
10	Abate Jacopo	P
11	Vigna Alberto	P
	TOTALE	Pres. 9 Ass. 2

Partecipa il Segretario Comunale, Michele Sirito, il quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 739 a 783, L. 160/2019, è stata istituita la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato all'articolo 1, comma 740, L. 160/2019, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 741, L. 160/2019 ha fornito la definizione di abitazione principale successivamente modificata dall'articolo 5-*decies*, D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo con particolare riferimento alle parti relative alla dimora abituale del nucleo familiare del soggetto passivo, che ad oggi non costituisce più presupposto per il riconoscimento dell'esenzione;
- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- la L. 197/2022, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera all'articolo 1, comma 759, L. 160/2019.

Tutto ciò premesso;

### RITENUTO CHE:

- i soggetti attivi dell'IMU sono il Comune, in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato, in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, L. 160/2019;
- si rende necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'anno 2024, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disciplina normativa vigente richiamata;

## CONSIDERATO CHE:

- è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, come da tabella che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50 %	0 %	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in categoria D/10 oppure con annotazione di ruralità registrata) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10 %	0 %	0,10 %
Terreni agricoli (qualora non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76 %	0 %	1,06 %
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (con eccezione di quelli iscritti in categoria D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86 %	0,76 %	1,06 %
Altri immobili non richiamati in precedenza, comprese le aree fabbricabili (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86 %	0 %	1,06 %

- l'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, stabilisce che i Comuni, in deroga all'articolo 52, D.Lgs. 446/1997, possano diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;

- nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero delle finanze ha confermato come i Comuni possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma, purché in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti, i quali costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano, altresì, manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

- l'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 dispone che, a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, sopra richiamato, e che tale prospetto formi parte integrante della delibera stessa;

- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, prevede l'applicazione delle aliquote di base previste dall'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma richiamato;

- con Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, risultando attuabili le modalità indicate dal Legislatore per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote;
- con Determina n. 688 del 02/10/2023 questo Comune ha affidato incarico di supporto alla predisposizione del nuovo Prospetto aliquote IMU 2024, e adempimenti correlati, alla Società NeoPA Srl;
- nell'ambito dell'attività esercitata ai sensi del punto precedente, sono emerse problematiche applicative di cui questo Comune è stato reso edotto in data 19/10/2023;
- in particolare le criticità rilevate nell'adeguamento alle regole stabilite con il Decreto Ministeriale sopra citato, fanno riferimento all'impossibilità all'interno del prospetto, in relazione alle condizioni del locatario, di differenziare il grado di parentela relativo ai parenti in linea retta o collaterale;
- le criticità di cui al punto precedente sono state rappresentate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante comunicazione prot. n. 18.106 del 02/11/2023 e che tale segnalazione ad oggi non ha ancora avuto esito;
- il 27 novembre 2023 con L. 170 è stato convertito con modificazioni il D. L. 132/2023 che all'articolo 6-ter, comma 1, ha disposto la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU all'annualità 2025;
- la decisione di rinviare all'anno d'imposta 2025 tale vincolo è stata assunta in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni nell'elaborazione del prospetto, a seguito della fase di sperimentazione, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite comunicato del 30 novembre 2023, ha dato comunicazione ai Comuni della proroga all'anno di imposta 2025, specificando che l'applicazione informatica, con la quale elaborare il Prospetto sul portale del Federalismo fiscale, resterà a disposizione degli Enti ai fini del proseguimento della fase sperimentale per tutta l'annualità 2024;
- la volontà dell'amministrazione comunale è quella di mantenere invariate le aliquote, al fine di evitare l'inasprimento della pressione tributaria sui contribuenti ed al contempo consolidare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta;

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- l'articolo 27, comma 8, L. 448/2001, sostituendo il comma 16, dell'articolo 53, L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000, rinviando all'articolo 151, comma 1, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

- l'articolo 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, L. 296/2006.

#### **CONSIDERATO INFINE CHE:**

- l'articolo 13, comma 15-ter, D.L. 201/2011, in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone che *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 prevede che: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOPE, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

- l'articolo 13, commi 15 e 15-bis D.L. 201/2011, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina che: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare*

*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, ha reso nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;
- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

#### **VISTI:**

- l'articolo 42, D.Lgs. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/09/2016;
- il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021;
- l'articolo 1, comma 777, L. 160/2019 che disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei Comuni;
- il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2020 entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2022 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023.

A seguito di votazione, espressa per alzata di mano , che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti: n.9

Favorevoli: n. 9

**DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi espressi, la misura delle aliquote per l'anno d'imposta 2024 come riportata nella seguente tabella:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota applicata</b>
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze <i>(Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)</i>	<b>0,45 %</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in categoria D/10 oppure con annotazione di ruralità registrata) <i>(Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)</i>	<b>0,10 %</b>
Terreni agricoli <i>(Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)</i>	<b>(esenti)</b>
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (con eccezione di quelli iscritti in categoria D/10) <i>(Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)</i>	<b>1,06 %</b>
Fabbricato ad uso abitativo concesso in locazione, a condizione che il locatario lo utilizzi come abitazione principale	<b>0,91 %</b>
Fabbricato ad uso abitativo concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterali entro il secondo grado, a condizione che il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale e purché la condizione sia dichiarata dal Contribuente	<b>0,91 %</b>
Fabbricati ad uso abitativo posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, a condizione che l'abitazione ubicata in Italia sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e purché la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso	<b>0,91 %</b>
Altri immobili non richiamati in precedenza, comprese le aree fabbricabili <i>(Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)</i>	<b>1,11 %</b>

2. di dare atto che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1, A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3. di dare atto che, come previsto dall'articolo 7, comma 2 del Regolamento, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare previa trasmissione di apposita dichiarazione;
4. di dare atto, come previsto all'articolo 10, comma 4, del Regolamento, dell'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili concessi in uso gratuito al Comune esclusivamente per fini istituzionali e previa registrazione del contratto di comodato gratuito;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011, come

modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dall'articolo 1, commi 767 e 779, L.160/2019;

Successivamente, con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Caterina Mordeglia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Michele Siritò

---

Atto firmato digitalmente ai sensi degli art. del Cad